

PROVINCIA DI IMPERIA

Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasportatore di persone su strada.

Indice

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Fonti

CAPO I Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali

Articolo 3	Soggetti interessati
Articolo 4	Requisiti per l'ammissione all'esame
Articolo 5	Modalità di presentazione delle domande.

CAPO II Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore di persone su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali

Articolo 6	Soggetti interessati
Articolo 7	Requisiti per l'ammissione all'esame
Articolo 8	Modalità di presentazione delle domande.

CAPO III	Disposizioni comuni
Articolo 9	Numero delle sessioni e programma degli esami
Articolo 10	Ammissione all'esame
Articolo 11	Commissione esaminatrice
Articolo 12	Prove d'esame
Articolo 13	Rilascio attestato di idoneità
Articolo 14	Trasparenza amministrativa e accesso agli atti
Articolo 15	Adeguamento normativo
Articolo 16	Norma finale.

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e/o di autotrasporto di persone su strada nonché la composizione, la nomina ed il funzionamento della relativa Commissione provinciale.

Articolo 2 Fonti

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:

- L. 298/1974 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e disciplina degli autotrasporti di cose";
- DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI 16/05/1991 N. 198 "ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA";
- D.M. 20/12/1991, N. 448 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 438 DEL 21 GIUGNO 1989 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N. 562 DEL 12 NOVEMBRE 1974 RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI";

- D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 “ CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI;
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI;
- D.Lgs. 22/12/2000, n. 395 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 98/76/CE DEL 1° OTTOBRE 1998, MODIFICATIVA DELLA DIRETTIVA N. 96/26/CE DEL 29 APRILE 1996 RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI, NONCHÉ IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO DI DETTI TRASPORTATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI;
- D.Lgs. 28/12/2001, n. 478 “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 2000, N. 395, IN MATERIA DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI COSE PER CONTO TERZI;
- D.M. 28/04/2005, n. 161 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 22 DICEMBRE 2000, N. 395, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 478 DEL 2001, IN MATERIA DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI VIAGGIATORI E MERCI;
- DECRETO DIRIGENZIALE 14/01/2008 N. 126 “ESAMI AUTOTRASPORTO PROVE DI ESAME PER IL TRASPORTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE SU STRADA DI MERCI O DI VIAGGIATORI - QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE
- REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21/10/2009 CHE STABILISCE NORME COMUNI SULLE CONDIZIONI DA RISPETTARE PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE SU STRADA E ABROGA LA DIRETTIVA 96/26/CE DEL CONSIGLIO;
- DECRETO DIRIGENZIALE 25/11/2011 N. 291 ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE SU STRADA “DISPOSIZIONI TECNICHE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009, CHE STABILISCE NORME COMUNI SULLE CONDIZIONI DA RISPETTARE PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE SU STRADA E ABROGA LA DIRETTIVA 96/26/CE DEL CONSIGLIO;
- DECRETO DIRIGENZIALE 08/07/2013 N. 79 ESAME PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO “ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009, E DELL'ARTICOLO 8, COMMI 8 E 9, DEL DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI 25 NOVEMBRE 2011, CONCERNENTE LE PROVE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO;
- Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada.

CAPO I Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

Articolo 3 Soggetti interessati

1. Sono interessati al conseguimento dell'attestato i soggetti che intendono svolgere la direzione dell'attività di trasporto nell'interesse di imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi, come previsto dall'art. 8 del Regolamento CE 1071/09 e s.m.i. .

Articolo 4 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Possono partecipare agli esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su

strada di merci per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali i cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato.

2. I candidati devono:

- a) essere residenti nel territorio della Provincia di Imperia;
- b) essere maggiorenni;
- c) essere non interdetti giudizialmente e non inabilitati;
- d) aver assolto l'obbligo scolastico;

Devono inoltre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, accreditato secondo la normativa vigente;

ovvero

- diploma di scuola secondaria di II grado.

I requisiti devono essere posseduti dall'interessato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.

Articolo 5 Modalità di presentazione delle domande

1. Per l'ammissione all'esame il candidato dovrà presentare domanda in bollo alla Provincia di Imperia, secondo il modello approvato e disponibile sul sito internet della Provincia.

- Alla domanda, presentata in bollo, dovrà essere allegata:

- - l'attestazione del versamento dell'importo, effettuato tramite PagoPA, stabilito dalla Provincia come contributo per le spese di istruttoria, secondo le modalità definite con relativo Provvedimento ed avente causale "Esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci o persone";

- attestato di frequenza al corso; ovvero

- titolo di studio, quale richiesto per l'accesso all'esame, in originale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dello stesso, con l'indicazione degli estremi del documento;

- - fotocopia di un documento in corso di validità.

2. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda.

3. I cittadini extra comunitari devono allegare, altresì, alla domanda la copia conforme del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.

4. La mancata presentazione alle prove non comporta alcuna restituzione del versamento.

CAPO II - Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore di persone su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Articolo 6 Soggetti interessati

1. Sono interessati al conseguimento dell'attestato i soggetti che intendono svolgere la direzione dell'attività di trasporto nell'interesse di imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di persone con veicoli destinati a trasportare più di nove persone, autista compreso, come previsto dall'art. 8 del Regolamento CE 1071/09 e s.m.i. .

Articolo 7 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Possono partecipare agli esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di persone nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali i cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato.
2. I candidati devono:
 - a) essere residenti nel territorio della Provincia di Imperia;
 - b) essere maggiorenni;
 - c) essere non interdetti giudizialmente e non inabilitati;
 - d) aver assolto l'obbligo scolastico.

Dovranno inoltre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, accreditato secondo la normativa vigente;

ovvero

- diploma di scuola secondaria di II grado.

Articolo 8 Modalità di presentazione delle domande

1. Per l'ammissione all'esame il candidato dovrà presentare domanda in bollo alla Provincia di Imperia, secondo il modello approvato.
 - Alla domanda, presentata in bollo, dovrà essere allegata:
 - l'attestazione del versamento dell'importo, effettuato tramite PagoPA, stabilito dalla Provincia come contributo per le spese di istruttoria, secondo le modalità stabilite con relativo provvedimento e causale "Esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci o persone";
 - attestato di frequenza al corso;

ovvero

- titolo di studio, quale richiesto per l'accesso all'esame, in originale ovvero dichiarazione sostitutiva

di certificazione in merito al possesso dello stesso, con l'indicazione degli estremi del documento.

2. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda.
3. I cittadini extra comunitari devono allegare, altresì, alla domanda la copia conforme del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.
4. La mancata presentazione alle prove non comporta alcuna restituzione del versamento.

CAPO III Disposizioni comuni

Articolo 9 Numero delle sessioni e programma degli esami

1. La Provincia di Imperia effettua almeno una sessione di esame all'anno.
2. Il programma d'esame è stabilito nell'allegato I del Regolamento CE 1071/2009.
3. Sono definite le seguenti tipologie di esame: A) Esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo); B) Esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale (esame integrativo).

Articolo 10 Ammissione all'esame

1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'ufficio competente che svolge le funzioni di segreteria della Commissione d'esame, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti da parte dei candidati.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può richiedere l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta scritta al candidato. Tale integrazione deve pervenire entro il termine assegnato.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio competente provvede a comunicare la non ammissione all'esame all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda.
4. L'ammissione o l'esclusione dei candidati sarà resa pubblica sul sito internet istituzionale della Provincia con un preavviso non inferiore a giorni dieci rispetto alla data di svolgimento della prova di esame.
5. Non verranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine: farà fede il timbro e la data del protocollo della Provincia.
6. Il candidato è tenuto a comunicare all'ufficio competente l'eventuale variazione di indirizzo.
7. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità.
8. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa.

Articolo 11 Commissione esaminatrice

1. La Commissione ha il compito di curare lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati.
2. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Provincia e dura in carica tre anni.
3. La Commissione è presieduta dal Dirigente del servizio competente.
4. La Commissione è composta dal Presidente e da quattro esperti ossia: a) un rappresentante del dipartimento MCTC esperto nelle materie d'esame; b) un esperto di Diritto individuato dalla Provincia, con particolare competenza sugli argomenti specifici del programma d'esame; c) un esperto di gestione commerciale e finanziaria d'azienda individuato dalla Provincia, con particolare competenza sugli argomenti specifici del programma d'esame; d) un rappresentante della Regione Liguria, appartenente alla categoria non inferiore alla D.
5. In caso di assenza od impedimento, il Presidente può delegare temporaneamente le proprie funzioni ad un Funzionario dell'Amministrazione di categoria D.
6. Un dipendente della Provincia di Imperia cura la Segreteria della Commissione.
7. Il Segretario ha il compito di: a) redigere i verbali delle riunioni; b) curare le convocazioni; c) predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza dei componenti al fine dell'eventuale corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza; d) curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.
8. Il Servizio della Provincia, competente in materia di Trasporto privato, coadiuvato dal Segretario della Commissione, istruisce per la Commissione le istanze di partecipazione e procede alla verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati.
9. Per ogni componente della Commissione è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della stessa, per la loro intera durata, solo in caso di motivata assenza o impedimento del titolare, preventivamente comunicati da quest'ultimo alla segreteria della Commissione ed al supplente.
10. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive da parte di un componente determina la decadenza dalla carica. In tal caso la Provincia provvede a richiedere all'Ente che aveva designato il componente decaduto un nuovo nominativo. Fino alla nuova designazione da parte dell'Ente interessato, il supplente partecipa alle sedute della commissione. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento permanente.
11. Nel caso in cui sia il componente effettivo che quello supplente vengano a mancare contemporaneamente per dimissioni, impedimento permanente o decadenza, la Provincia provvede a richiedere all'Ente che aveva designato tali componenti di provvedere a nuove designazioni, con le stesse modalità. In tal caso, fino alla nuova designazione, la Commissione tiene i propri lavori con i componenti rimasti in carica.
12. I componenti subentrati durano in carica fino alla scadenza della Commissione.
13. Ai membri della Commissione che non siano dipendenti delle Amministrazioni che li hanno designati ai sensi del comma 4 è corrisposto, per ogni giornata d'esame, un gettone di presenza forfettario onnicomprensivo, dell'importo stabilito dalla Provincia (si intendono incluse anche le spese sostenute per raggiungere la sede d'esame).

Articolo 12 Prove d'esame

1. L'esame è articolato su due prove scritte e si svolge sugli argomenti di cui all'allegato I del Regolamento Europeo 1071/2009, a seconda del tipo di esame per cui è stata inoltrata la richiesta:

- a. Esame per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di persone (art. 8 del Regolamento CE 1071/09).
 - b. Esame per l'estensione dell'attestato di idoneità professionale da nazionale ad internazionale ai sensi del D.D. n. 79 del 08/07/2013.
2. La prima prova a quiz dell'esame per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale consiste in 60 quiz. La valutazione della prova viene fatta in sessantesimi e viene considerata superata se il candidato risponde correttamente ad almeno 30 domande ed al 50% delle domande per ciascuna sezione. I quesiti saranno ripartiti come segue:
 - 20 quesiti relativi al diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
 - 10 quesiti relativi alla gestione commerciale e finanziaria dell'azienda;
 - 10 quesiti relativi all'accesso al mercato;
 - 10 quesiti relativi alle norme tecniche ed alla gestione tecnica;
 - 10 quesiti relativi alla sicurezza stradale.
 3. Il non superamento della prima prova scritta comporta l'esclusione del candidato.
 5. La seconda prova scritta consiste in un'esercitazione su un caso pratico. La valutazione degli elaborati verrà effettuata dalla Commissione in quarantesimi; per il superamento della prova occorre che il candidato raggiunga almeno la valutazione di 16/40, affrontando in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro. Il mancato raggiungimento della valutazione minima implica il non superamento dell'esame che deve essere ripetuto nella sua totalità.
 6. L'esame viene considerato superato se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove sia almeno pari a sessanta punti.
 7. Si prescinde dalla ripartizione per materie per coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale esclusivamente in ambito nazionale ed intendono ottenere l'attestato di capacità professionale in ambito nazionale ed internazionale.
 8. I quiz d'esame e i casi pratici sono scelti dall'elenco predisposto dalla competente struttura del Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8, del Regolamento CE 1071/09, dell'art. 8, commi 8 e 9 del D.D. 291/11 e del D.D. 79/13.
 9. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove scritte, il candidato dispone di due ore.

Articolo 13 Rilascio attestato di idoneità

1. La Provincia di Imperia provvede al rilascio dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di persone conforme a quello previsto dagli allegati II e III del Regolamento Europeo 1071/09 e s.m.i., previo inserimento dei dati nel Registro Elettronico Nazionale, attraverso l'apposito sito internet del Ministero della Mobilità Sostenibile.
2. L'attestato è sottoscritto dal Dirigente e può essere consegnato esclusivamente a mani dell'interessato o a persona munita di delega scritta da parte di quest'ultimo.

3. Il rilascio dell'attestato è soggetto ad imposta di bollo nell'importo vigente alla data del rilascio stesso, da assolversi a cura del richiedente.
4. Il candidato, qualora avesse la necessità del rilascio di un duplicato, deve presentare apposita istanza motivata. Anche il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo.

Articolo 14 Trasparenza amministrativa e accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela immediata di posizioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 15 Adeguamento normativo

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali e regionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, in attesa della modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 16 Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva, a norma di legge, la deliberazione consiliare di approvazione.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Dirigente del Servizio Trasporti approva con determinazione dirigenziale il modello di domanda per l'ammissione all'esame di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 8, comma 1.